

MEMORANDUM D'INTESA
TRA
IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA SEGRETERIA DELLA SANITA' DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO
NEL CAMPO DELLA SANITA' E DELLE SCIENZE MEDICHE

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e la Segreteria della Sanità degli Stati Uniti del Messico, in seguito denominati "Le Parti",

Riconoscendo l'importanza della salute della popolazione e della salute pubblica,

Guidati dalla volontà di sviluppare una fruttuosa collaborazione tra i rispettivi Paesi nel campo della salute e delle scienze mediche,

Consapevoli della necessità di rinforzare i rapporti esistenti fra le Autorità responsabili della salute pubblica e fra le comunità scientifiche dei due Paesi, al fine di promuovere una maggiore intesa e migliorare le relazioni e gli scambi in materia di salute pubblica,


Riconoscendo l'importanza di lavorare congiuntamente per la prevenzione, per la lotta contro le malattie, la promozione della salute, lo sviluppo e la modernizzazione dei Servizi Sanitari, l'utilizzo delle nuove tecnologie e la capacità di utilizzare le risorse umane e per altri temi di comune interesse,

Tenendo in considerazione l'Accordo Generale di Cooperazione Tecnica, sottoscritto il 28 marzo 1981, l'Accordo Quadro di Cooperazione, firmato l'8 luglio 1991 e l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica del 19 settembre 1997;

Tenendo conto dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la promozione e la protezione della salute,

Coscienti dell'importanza della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, che specifica scopi, obiettivi ed indicatori di salute nel quadro degli "Obiettivi dello Sviluppo del Millennio".

hanno concordato di sottoscrivere il presente Memorandum d'Intesa, in conformità con quanto segue:



ARTICOLO 1 OBIETTIVO

L'obiettivo del presente Memorandum d'Intesa è definire le basi e i metodi della cooperazione fra le Parti nel campo della salute e delle scienze mediche ispirandosi ai principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo beneficio.

ARTICOLO 2 AREE DI COOPERAZIONE

Le principali aree di cooperazione oggetto di questo Memorandum saranno le seguenti:

- a) Riforme finanziarie ed economiche nel campo della salute pubblica
- b) Tecnologie sanitarie
- c) Tabagismo ed abuso di farmaci psicotropi, stupefacenti ed oppiacei
- d) Gestione ospedaliera
- e) Sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, organizzazione del sistema sanitario nazionale
- f) Farmaci (compresi antibiotici, vaccini, dispositivi medici) e sicurezza alimentare
- g) Attrezzature mediche
- h) Sviluppo tecnologico nel campo della medicina e della salute pubblica
- i) Altre forme di cooperazione congiuntamente concordate.

ARTICOLO 3 MODALITA' DI COOPERAZIONE

In conformità con la rispettiva legislazione vigente, la cooperazione definita con il presente Memorandum potrà avvenire con le seguenti modalità:

- a) Scambio di informazioni tecniche sotto forma di materiale scritto, visivo o audio-visivo
- b) Visite di studio di specialisti e professionisti sanitari
- c) Ricerca congiunta
- d) Attività di formazione e perfezionamento di personale sanitario
- e) Organizzazione di eventi come seminari, congressi, simposi e conferenze coerenti con gli obiettivi del programma di cooperazione in corso, tenute da Istituzioni di ambo le Parti.



ARTICOLO 4 PIANO DI COOPERAZIONE

Come modalità di attuazione del presente Memorandum d'Intesa, le Parti potranno elaborare congiuntamente un *Piano di Cooperazione* che stabilirà:

- a) le materie in relazione alle quali si realizzeranno scambi e collaborazioni reciprocamente accettabili
- b) le modalità di effettuazione di tali scambi e le forme di collaborazione durante la vigenza del presente Memorandum.

ARTICOLO 5 MODALITA' DI MONITORAGGIO

Al fine di contare su un adeguato meccanismo di monitoraggio e coordinamento delle attività previste nel presente Memorandum, sarà istituita una Commissione di Monitoraggio e Coordinamento composta da almeno tre membri per ogni Parte, guidata da un funzionario di alto livello dei rispettivi Ministeri della Salute; tale Commissione potrà essere affiancata da esperti nelle diverse discipline designati da entrambe le parti.

Gli uffici di riferimento per ognuna delle Parti saranno i seguenti:

Per l'Italia: La Direzione Generale per i Rapporti Internazionali e con l'Unione Europea, Piazzale dell'Industria, 20, C.P. 00144, ROMA, Tel. +39 06 5994 2951

Per il Messico: la Direzione Generale delle Relazioni Internazionali, ubicata in Reforma 450 piso 3, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Tel. (52-55) 11-02-09-02

I rappresentanti della Commissione di monitoraggio e coordinamento si riuniranno secondo l'intesa tra le Parti, almeno una volta l'anno o anche in occasione di eventi di carattere internazionale di comune interesse, come ad esempio l'Assemblea Mondiale della Salute.

Il Ministero della Salute italiano, la Segreteria della Sanità messicana e la Commissione Mista di Cooperazione Scientifica e Tecnologica, individuata nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica del 19 settembre 1997, verranno periodicamente informati dalle Parti sulle attività realizzate e i risultati conseguiti nell'ambito del presente Memorandum.

ARTICOLO 6 FINANZIAMENTO

Le attività previste dal presente Memorandum saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti ed in conformità alle norme vigenti delle rispettive legislazioni e degli impegni internazionali facenti capo ai rispettivi Governi.

Il Paese invitato coprirà le spese di trasporto aereo internazionale dei partecipanti.


Le autorità del Paese ospitante si faranno carico delle spese di soggiorno e di trasporto interno, in conformità alle rispettive disposizioni regolamentari in vigore e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

In caso di necessità, le Parti potranno utilizzare meccanismi di finanziamento alternativi in cooperazione con organismi internazionali o altri sistemi di copertura economica per finanziare i progetti nel quadro del presente Memorandum.

ARTICOLO 7 RAPPORTI DI LAVORO

Il personale di ognuna delle Parti, coinvolto nell'esecuzione dei progetti del presente Memorandum, continuerà a mantenere il rapporto lavorativo con l'Istituzione di appartenenza. In nessuna circostanza si dovrà creare una situazione di dipendenza diretta con l'altra Istituzione e questa non si dovrà considerare in nessun caso un datore di lavoro sostitutivo.

Nessuna delle due Parti sarà tenuta a pagare né avrà diritto a ricevere obbligatoriamente dall'altra Parte alcuna forma di remunerazione nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa.



ARTICOLO 8
PROPRIETA' INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale si baseranno su quanto previsto sulla materia dalla rispettiva legislazione nazionale delle Parti ed in conformità alle Convenzioni Internazionali alle quali aderiscono la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti del Messico.

ARTICOLO 9
TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

Il trasferimento di informazioni o di apparecchiature non coperte da segreto di Stato, il cui invio è controllato da una delle Parti, avverrà in conformità con le leggi ed i regolamenti applicabili ad entrambi i Paesi.

ARTICOLO 10
INGRESSO ED USCITA DEL PERSONALE

Ognuna delle Parti faciliterà l'ingresso, la permanenza e l'uscita dal Paese ospite, dei partecipanti che interverranno in forma ufficiale ai progetti di cooperazione previsti nel presente Memorandum.

I partecipanti lasceranno il Paese ospite in conformità con le leggi e le disposizioni dello stesso.

ARTICOLO 11
DISPOSIZIONI PER I PARTECIPANTI

I partecipanti rispetteranno le disposizioni in materia di immigrazione (per quanto riguarda l'Italia, in ottemperanza alle norme contenute negli Accordi di Schengen), fiscale, doganale, sanitaria e di sicurezza nazionale vigenti nel Paese ospitante e non potranno dedicarsi ad alcuna attività diversa da quella prevista dal presente Memorandum senza previa autorizzazione delle Autorità competenti in materia.



**ARTICOLO 12
DURATA E MODIFICHE**

Il presente Memorandum d'Intesa produrrà i suoi effetti dalla data della firma e avrà una durata di 5 (cinque) anni. Successivamente, potrà essere rinnovato per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni, previa valutazione e mediante comunicazione scritta fra le Parti.

Il presente Memorandum può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti, tramite comunicazione scritta con la quale si preciserà anche la data a partire dalla quale si applicheranno le modifiche previste.

Ognuna delle Parti potrà rinunciare alla collaborazione prevista dal presente Memorandum in qualunque momento, senza pregiudizio alcuno, tramite notifica scritta all'altra Parte, con un preavviso di almeno sei mesi. In tale evenienza, i progetti di cooperazione in corso, già formalizzati durante la vigenza del Memorandum stesso e non ancora giunti a compimento saranno comunque portati a termine secondo i piani stabiliti.

FIRMATO a *Geneva* il giorno *15 maggio* in due copie originali, in lingua italiana e lingua spagnola tutti e due i testi facenti ugualmente fede.

**PER IL MINISTERO DELLA
SALUTE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA**

Livia Turco
Ministro della Salute



**PER LA SEGRETERIA DELLA
SANITA' DEGLI STATI UNITI
DEL MESSICO**

Josè Àngel Gordóva Villalobos
Segretario della Sanità

